

## Informativa n° 4 – 21 aprile 2017

### Indice

<b>1- PRINCIPALI NEWS DI APRILE .....</b>	<b>2</b>
SUPERAMMORTAMENTO: PROROGATA E RAFFORZATA LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DI ALCUNI BENI STRUMENTALI.....	2
ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI: INDICAZIONI SUGLI ONERI, LE RITENUTE E I CREDITI DI IMPOSTA DA DICHIARARE NEL MODELLO 730/2017.....	2
<b>2- LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI RITORNA AL PASSATO .....</b>	<b>3</b>
IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE .....	3
<b>3- COMUNICAZIONI DI ANOMALIA – CONTROLLI INCROCIATI DALLO SPESOMETRO .....</b>	<b>4</b>
LA COMUNICAZIONE .....	4
LE OPZIONI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE.....	4
<b>4- AL VIA LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI .....</b>	<b>6</b>
LA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DEGLI EDIFICI .....	6
LA MISURA E LA RIPARTIZIONE DELLA NUOVA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI.....	7
<b>5- COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: SCADENZA DEL PRIMO TRIMESTRE AL 31 MAGGIO 2017.....</b>	<b>8</b>
LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO .....	8
LA PRESENTAZIONE TELEMATICA E L'ESAME DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	9
I CASI PARTICOLARI EVIDENZIATI NELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI .....	10
<b>6- CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO TR 2017 .....</b>	<b>12</b>
FUNZIONE DEL MODELLO TR .....	13
REGOLE DI UTILIZZO .....	13
NESSUN VISTO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO TRIMESTRALE....	13

## 1- PRINCIPALI NEWS DI APRILE

### SUPERAMMORTAMENTO: PROROGATA E RAFFORZATA LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI ACQUISIZIONE DI ALCUNI BENI STRUMENTALI

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al prolungamento del *super* ammortamento del 40% e all'introduzione dell'*iper* ammortamento del 150% per i beni materiali "Industria 4.0" e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dal 1° gennaio 2017 non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% per le autovetture aziendali ovvero 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con deducibilità limitata al 70%).

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il *super* ammortamento spetta solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi), e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa (autocarri). I beni agevolabili con l'*iper* ammortamento del 150% sono raggruppabili in beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali sono, invece, i titolari di reddito d'impresa già fruitori della maggiorazione del 150%.

### ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI: INDICAZIONI SUGLI ONERI, LE RITENUTE E I CREDITI DI IMPOSTA DA DICHIARARE NEL MODELLO 730/2017

L'Agenzia delle entrate ha trattato in una corposa circolare di 324 pagine (la numero 7 del 4 aprile u.s.) le disposizioni riguardanti ritenute, oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta da dichiarare per le persone fisiche. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2016.

## 2- LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI RITORNA AL PASSATO

Con il D.L. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, vengono modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti contenute nell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi).

### IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

*Quando un soggetto (committente) affida ad un altro soggetto (appaltatore) il compito di erogare un servizio mediante contratto di appalto, la disposizione contenuta nell'articolo 29 del d.lgs. 276/03 riconosce particolari forme di tutela dei lavoratori coinvolti, in base alle quali sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale pagato nell'appalto (comprese le obbligazioni contributive) sia il committente sia l'appaltatore.*

È in particolare l'articolo 2, D.L. 25/2017 che modifica il comma 2 del citato articolo 29 stabilendo che:

- al primo periodo, le parole: “*Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,*” sono soppresse;
- il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Gli effetti delle citate abrogazioni sono così riassumibili:

- viene eliminata la facoltà, in precedenza concessa alle parti sociali, di modificare le regole della solidarietà passiva (facoltà che ha avuto, per la verità, un utilizzo molto limitato);
- viene cancellato il beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che il committente, nella sua prima difesa o nella memoria di costituzione in giudizio, poteva richiedere (con il beneficio della preventiva escussione quindi l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del datore di lavoro solo dopo aver tentato senza alcun risultato l'escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Con l'abrogazione descritta, quindi, tanto il committente quanto l'appaltatore potranno essere “aggredditi” per la soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori impiegati nell'appalto, ferma restando ovviamente, in caso di pagamento da parte del committente, la facoltà dello stesso di agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore per quanto da lui corrisposto.

### 3- COMUNICAZIONI DI ANOMALIA – CONTROLLI INCROCIATI DALLO SPESOMETRO

La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto l'estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse, finalizzata ad incentivare i contribuenti ad "autovalutare" la propria posizione e, del caso, provvedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Con **provvedimento n. 57490 del 24 marzo 2017** il direttore dell'Agenzia delle entrate comunica l'invio di (ulteriori) comunicazioni ai contribuenti (se ne preannunciano 28.440) nelle quali viene evidenziato uno scostamento tra le operazioni attive indicate nella propria dichiarazione Iva e le operazioni dichiarate dai rispettivi clienti nello spesometro inviato, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Nel comunicato stampa dell'Agenzia viene precisato che ad essere poste sotto verifica sono le operazioni realizzate nel corso del **periodo d'imposta 2014**.

#### LA COMUNICAZIONE

La comunicazione in oggetto sarà inoltrata ai contribuenti tramite il canale **pec** (posta elettronica certificata) e conterrà le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto;
- d) totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010 (spesometro);
- e) modalità di consultazione dei dettagli.

Le informazioni di dettaglio sono infatti presenti nel cassetto fiscale del contribuente dove vengono evidenziati il totale delle operazioni attive dichiarate dal contribuente (desunte dal quadro VE della dichiarazione Iva) e l'importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva, attraverso i rispettivi spesometri inviati. Quest'ultimo dato è suddiviso per ciascuno dei clienti del contribuente, in modo tale che sia possibile individuare puntualmente le operazioni contestate.

Queste informazioni, precisa il provvedimento, sono messe altresì a disposizione della Guardia di Finanza.

#### LE OPZIONI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE

Raggiunto da una simile comunicazione, il contribuente può:

- valutare l'opportunità di fornire all'Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere **chiariti** dal contribuente. Per tale attività di scambio informativo il contribuente potrà avvalersi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti), oppure potrà contattare anche direttamente gli uffici dell'Agenzia delle entrate tramite i numeri di telefono dedicati. In caso di mancato riscontro, le anomalie saranno indagate dall'Amministrazione finanziaria nell'ultimo trimestre del 2017;

- procedere con la **correzione** del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e l'istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, adeguando i dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata e versando le maggiori imposte dovute con l'applicazione di interessi e **sanzioni ridotte** (in via generale, la sanzione sarà pari al 15%, ossia 1/6 del minimo edittale del 90%, ma in alcuni casi potrebbero rendersi applicabili sanzioni di misura differente).

#### 4- AL VIA LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI

Il **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017** ha stabilito le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Il decreto è attuativo di quanto introdotto dall'ultima Legge di Stabilità (L. 232/2016) con decorrenza 1° gennaio 2017 che consente la fruizione di una detrazione maggiorata nei casi in cui sulle abitazioni, su immobili adibiti ad attività produttive e sulle parti comuni condominiali si effettuino interventi di adeguamento sismico certificati.

#### LA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DEGLI EDIFICI

Le Linee Guida hanno individuato l'attribuzione ad ogni singolo edificio di una specifica classe di rischio sismico da A+ (rischio più basso) a G (rischio più alto). Le metodologie per determinare la classe di rischio sismico, che consente di accedere alle detrazioni fiscali maggiorate, sono due:

- **metodo convenzionale**, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento, permettendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
- **metodo semplificato**, basato sulla classificazione macrosismica dell'edificio, indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio; può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l'accesso al beneficio fiscale in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Oltre all'adozione delle Linee guida, il D.M. 58/2017 definisce le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Tale efficacia rileva ai fini dell'individuazione della percentuale di detrazione d'imposta a cui si ha diritto. L'attestazione è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura e che risultino iscritti ai relativi albi professionali.

<b>1. Incarico al professionista</b>	➔	Il proprietario dell'edificio, che intende accedere alla detrazione fiscale, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento.
<b>2. Individuazione classe di rischio</b>	➔	Il professionista (architetto o ingegnere) individua la classe di rischio (A+, A, B, C, D, E, F, o G) della costruzione nello stato di fatto prima dell'intervento.
<b>3. Nuova classe di rischio</b>	➔	Il professionista progetta l'intervento di riduzione del rischio sismico e assevera la nuova classe di rischio a seguito del completamento dell'intervento. Il progetto per la riduzione del rischio sismico va allegato alla Scia da presentare in Comune.
<b>4. Attestazione</b>	➔	Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato, attestano per quanto di rispettiva competenza la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

## LA MISURA E LA RIPARTIZIONE DELLA NUOVA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

La Guida dell’Agenzia delle entrate denominata “*Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali*” aggiornata a febbraio 2017 chiarisce la misura della detrazione fiscale per l’esecuzione di interventi antisismici, differenziata a seconda della zona di rischio sismico in cui si trova la costruzione e della tipologia di immobile sul quale è effettuato l’intervento:

- **detrazione del 70% (ovvero 80%) in 5 rate annuali di pari importo:** per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l’intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
- **detrazione del 75% (ovvero 85%) in 5 rate annuali di pari importo:** per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l’intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
- **detrazione del 50% in 5 rate annuali di pari importo:** per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, che non hanno variazione di classe di rischio sismico;
- **detrazione del 50% in 10 rate annuali di pari importo:** si tratta della detrazione prevista dall’articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), D.P.R. 917/1986 per gli interventi su qualsiasi tipo di edificio in zona di rischio sismico 4 o su immobili diversi da abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con spesa massima recuperabile di 96.000 euro.

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i comuni italiani sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico. I comuni italiani situati nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3 sono circa 5.800. Sarà emanato a breve un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che introdurrà la possibilità di cedere ai fornitori il credito attribuibile ai condomini derivante dalla detrazione fiscale per interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

## 5- COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: SCADENZA DEL PRIMO TRIMESTRE AL 31 MAGGIO 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il **provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017** che approva il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare (scadenza al 16 settembre, per l'anno 2017 scade al 18 visto che il giorno 16 cade di sabato). Infatti, qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

### LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato dalla disposizione contenuta nell'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010, introdotta dall'articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.



È opportuno sottolineare che l'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. "Spesometro 2017") ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. Non sono modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate.

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;  
esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;  
sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

La sezione Liquidazione dell'imposta prevede i seguenti righi:

*VP2 - Totale operazioni attive:* va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;

*VP3 - Totale operazioni passive:* va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti annotati nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;

*VP4 - iva esigibile:* va indicato l'ammontare dell'Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità nel periodo di riferimento;



*VP5 - Iva detratta:* va indicato l'ammontare dell'Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;

*VP6 - Iva dovuta o a credito:* va indicata la differenza degli importi indicati nei righe VP4 e VP5;

*VP7 - Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro:* va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente;

*VP8 - Credito periodo precedente:* va indicato l'ammontare dell'Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare;

*VP9 - Credito anno precedente:* va indicato l'ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare;

*VP10 - Versamenti auto UE:* va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;

*VP11 - Crediti d'imposta:* va indicato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24;

*VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali:* va indicato l'ammontare degli interessi dovuti (pari all'1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre;

*VP13 - Acconto dovuto:* va indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non versato;

*VP14 - Iva da versare o a credito:* va indicato l'ammontare dell'Iva da versare o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo) oppure l'ammontare dell'Iva a credito o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo).

## LA PRESENTAZIONE TELEMATICA E L'ESAME DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purchè ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel "Cassetto fiscale", oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica. I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. Il provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le informazioni acquisite consentiranno di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l'Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

## I CASI PARTICOLARI EVIDENZIATI NELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI

Si riepilogano nella tabella seguente i casi particolari di presentazione delineati nelle istruzioni ministeriali (i riferimenti normativi citati fanno tutti capo al D.P.R. 633/1972).

<b>Contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali</b>	➔	La comunicazione per il quarto trimestre solare non deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale Iva (ad esempio, il calcolo definitivo del <i>pro-rata</i> di detrazione). Pertanto, solo per la comunicazione dell'ultimo trimestre non vanno compilati i righe VP11, VP12 e VP14. Regole particolari sono previste per i subfornitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 74, comma 5 e per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'articolo 74, comma 4.
<b>Contribuenti con contabilità separate</b>	➔	I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui per le diverse attività esercitate siano effettuate sia liquidazioni mensili sia trimestrali è necessario presentare la dichiarazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.
<b>Riporto del credito Iva nel corso dell'anno</b>	➔	I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali devono seguire una sequenza specifica per il riporto del credito Iva dal modulo relativo al mese di gennaio al modulo relativo al mese di febbraio, da quello di febbraio a quello di marzo, da quello di marzo al modulo relativo al primo trimestre che andrà poi riportato nel modulo relativo al mese di aprile della comunicazione successiva.
<b>Contribuenti con contabilità presso terzi</b>	➔	I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
<b>Curatori fallimentari e commissari liquidatori</b>	➔	Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili per le quali devono effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'articolo 74-bis, comma 2.
<b>Comunicazione in caso di procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo</b>	➔	Gli enti o le società commerciali che partecipano alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo ai sensi dell'articolo 73 ultima comma devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo "Partita Iva della controllante" la partita Iva della controllante ed indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. Oltre alla propria comunicazione, l'ente o la società controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella "Liquidazione del gruppo".
<b>Contribuenti con operazioni straordinarie</b>	➔	Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni. Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa non si è estinto, la

		<p>comunicazione deve essere presentata dal soggetto avente causa se l'operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (due distinte comunicazioni) ovvero da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se la stessa non ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.</p>
<p><b>Soggetti non residenti</b></p>	<p>➔</p>	<p>I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti (articolo 17, comma 3) sono tenuti a presentare la comunicazione indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 6. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (articolo 35-ter) sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate. Nei casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato nello stesso trimestre ma in periodi diversi dello stesso operazioni rilevanti in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un'unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione della stessa. In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre, indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 1.</p>

## 6- CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO TR 2017

Con provvedimento direttoriale del 28 marzo 2017 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

La principale novità contenuta nel nuovo modello TR attiene all'innalzamento a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, il legislatore è infatti intervenuto sul precedente limite pari a 15.000 euro raddoppiandolo.

A questa novità si aggiungono le seguenti:

- possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
  - a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
  - b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
    - 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
    - 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
    - 3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  - c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Con la nuova normativa e le nuove regole relative al rimborso Iva vengono modificate le disposizioni contenute nell'articolo 38-*bis*, D.P.R. 633/1972 e viene spostata la soglia massima di credito per il quale si necessita di garanzia o fidejussione bancaria da 15.000 a 30.000 euro.

Ne deriva la seguente situazione:

Rimborso	
Sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
Sopra i 30.000 euro	Con prestazione di garanzia oppure con istanza munita di visto di conformità

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2017, anche quest'anno il termine di

presentazione scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di domenica, tuttavia si segnala che la presentazione telematica effettuata in data 1 o 2 maggio, ancorché considerata nei termini, comporta un differimento al giorno 16 del mese successivo (in questo caso il 16 giugno) dell'eventuale utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva emergente dal modello per l'importo eccedente i 5.000 euro.

Di seguito si ripercorrono funzioni, regole e scadenza della richiesta di rimborso tenendo conto delle novità sopra citate.

### FUNZIONE DEL MODELLO TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

### REGOLE DI UTILIZZO

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

### NESSUN VISTO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO TRIMESTRALE

Differentemente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale eccedente la soglia di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla necessaria apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva, ma allo stato normativo attuale non è possibile concludere diversamente.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente monitorato il credito Iva periodico risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti di ammontare significativo, a contattare il proprio funzionario Confartigianato per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

<b>Modalità di presentazione</b>	La presentazione deve avvenire <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b> .
<b>Termine di</b>	La presentazione del modello TR deve avvenire <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo</b>

<b>presentazione</b>	<p>a quello di chiusura del trimestre:</p> <p>I trimestre ➔ entro 2 maggio 2017 (il 30 aprile cade di sabato)</p> <p>II trimestre ➔ entro 31 luglio 2017</p> <p>III trimestre ➔ entro 31 ottobre 2017</p>
<b>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</b>	<p>Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;</li> <li>• per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.</li> </ul> <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).</p>
<b>Visto di conformità</b>	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità.</p> <p>Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.</p>
<b>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</b>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);</li> <li>• operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</li> <li>• soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;</li> <li>• acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;</li> <li>• operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali,</li> </ul>

prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.